

Desenzano d/G., li 08/05/2024

PEC

All'Ufficio Protocollo
del Comune di Desenzano d/G.
via Carducci 4
25125 – Desenzano d/G. (Bs)
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

per inoltre Al Sindaco
Guido Malinverno

PEC

e p.c. All'Ill.mo Prefetto di Brescia
Dott.ssa Maria Rosaria Laganà
Palazzo Broletto
Piazza Paolo VI, n.16
25121 – Brescia
protocollo.prefbs@pec.interno.it

PEC

e p.c. Ai membri del C.d.A.
Autorità di Bacino
Laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò
25087 – Salò (Bs)
pec@pec.consorziogardaidro.it

OGGETTO: Scritti difensivi ex art.18 L.689/81 - Verbale di violazione amministrativa n° 501 R/24 del 17/04/2024.

Con la presente il sottoscritto ENZO FATTORI, nato a Desenzano del Garda (Brescia) il 16/11/1956, residente a Desenzano d/G. in via Ferruccio Lorenzini n.129, C.F.: FTTNZE56S16D284C, telefono: 388.043.97.44 indirizzo PEC: Enzo.Fattori@pec.it, con il presente atto, presenta i seguenti scritti difensivi avverso il verbale n° 501 R/24 del 17/04/2024:

PREMESSO

Che:

- con verbale n° 501 R/24 del 17/04/2024, il sottoscritto è stato sanzionato per aver violato le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Desenzano del Garda (Bs) n. 8 del 25/01/2024 la quale dispone che *“al di sotto dello specchio lacuale antistante il litorale di Desenzano del Garda e sulle relative coste e spiagge, sia vietata la raccolta, asportazione e spostamento di oggetti, materiali, rocce e sedimenti di qualsiasi tipo e natura”*; (allegato n. 1)

- nella fattispecie, si legge nel verbale: *"Il soggetto raccoglieva un parabordo sulla spiaggia denominata Feltrinelli"*;

- nella sopraccitata Ordinanza è stato rilevato che gli elementi di fatto e di diritto, integrano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza che legittimano l'adozione del provvedimento *extra ordinem* di cui all'articolo 50, comma 5 ed all'articolo 54 comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravarsi del pericolo attuale;

CONSIDERATO

Che:

- il 17 aprile u.s., il sottoscritto **ha prelevato il sopraccitato parabordo di plastica dai contenitori della raccolta differenziata ubicati all'entrata della spiaggia Feltrinelli**, mettendolo poi, nel cestino della propria bicicletta;

- successivamente, il sottoscritto è salito a bordo della propria bicicletta per recarsi a far colazione presso il Bar Sun Flower sito in Piazza Matteotti n.20, in centro a Desenzano d/G.;

- appena arrivato in prossimità del bar, dopo aver appoggiato la propria bicicletta al muro dello stabile, è sopraggiunta una macchina cosiddetta "civetta" (non identificabile) e dall'autovettura è poi scesa una persona in borghese (in abiti civili) che, senza qualificarsi, mi ha chiesto se io fossi Enzo Fattori; alla mia domanda affermativa, la persona mi chiese poi di seguirlo al Comando della Polizia ed io, pensando che la persona in questione facesse parte della Polizia di Stato gli risposi che sarei andato presso il loro Comando, in bicicletta;

- la persona in questione, mi disse solo successivamente, che lo stesso era un Agente della Polizia Locale e che il Comando della P.L. era a poche decine di metri; per questo, mi recai, da solo, presso il Comando per sapere per quale motivo volessero parlare con me.

- Al Comando fui trattenuto per circa due ore ed alla fine, mi fu notificato il verbale in oggetto, con una sanzione amministrativa di €. 500,00 ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 25/01/2024 ovvero, contestandomi di aver raccolto dalla spiaggia Feltrinelli, il parabordo in plastica;

PRECISO

Che:

- il parabordo in questione NON era sulla spiaggia bensì nel contenitore della raccolta differenziata della Sig.ra TORELLI MARGHERITA che ha avuto in gestione la Spiaggia Feltrinelli dall'Autorità di Bacino Laghi Garda Idro (con parere FAVOREVOLE della Giunta Comunale di Desenzano d/G. di cui alla Delibera di G.C. n.82 del 12/03/2024) e che il sottoscritto aiuta da anni, gratuitamente, la Sig.a Torelli, per qualsiasi problematica relativa a pulizia, sistemazione pedalò, riparazione ombrelloni, etc.

PRESO ATTO

Che:

- il 20/01/2024 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 5, avente ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per l'interdizione alla navigazione, alla balneazione, all'attività subacquea, all'attività sportiva/ittica e a qualsiasi tipo di attività nelle aree/punti dello specchio lacuale denominato "Porto Vecchio" e zona portuale interna denominata "Diga Foranea" di Desenzano del Garda individuate/i quali pericolosi per la possibile presenza di ordigni inesplosi. (allegato n. 2)
- successivamente, l'Ordinanza n. 5 del 20/01/2024 è stata **revocata** con l'Ordinanza n. 7 del 24/01/2024, avente ad oggetto:
"Revoca dell'Ordinanza n.5 del 20/01/2024 con la quale veniva disposta l'interdizione alla navigazione, alla balneazione, all'attività subacquea, all'attività sportiva/ittica e a qualsiasi tipo di attività nelle aree /punti dello specchio lacuale denominato "Porto Vecchio" e zona portuale interna denominata "Diga Foranea" di Desenzano del Garda individuate/i quali pericolosi per la possibile presenza di ordigni inesplosi." (allegato n. 3)
- veniva infatti precisato, nella stessa Ordinanza n. 7, che gli organi della Pubblica amministrazione competenti per territorio hanno posto in essere tutte le misure necessarie atte a garantire la messa in sicurezza delle aree interessate;
- inoltre, si legge nell'Ordinanza n.7 che:
" il Comandante del Corpo di Polizia Locale, in data 24 gennaio, ha comunicato che sono state effettuate le opportune bonifiche nelle aree di cui trattasi specificate nell'Ordinanza n.5/2024";

DATO ATTO

Che:

- successivamente è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 25/01/2024 avente ad oggetto:
"Ordinanza contingibile ed urgente per l'interdizione alla raccolta, asportazione, spostamento di oggetti, materiali, rocce, sedimenti di qualsiasi natura presenti al di sotto dello specchio lacuale antistante il litorale di Desenzano del Garda e sulle relative coste e spiagge; (allegato n.4)
- in data 17/04/2024, il sottoscritto è stato sanzionato per aver violato le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Desenzano del Garda (Bs) n. 8 del 25/01/2024 nella zona "Spiaggia Feltrinelli";
- la contestazione dell'illecito non è stata fatta contestualmente e tempestivamente;

VISTO

Che:

- la zona "Spiaggia Feltrinelli" era già stata oggetto di opportune bonifiche di cui alla Determinazione n.868 del 02/12/2022 dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda Idro, avente ad oggetto: " *Affidamento ed assunzione impegno di spesa per bonifica bellica sistematica dell'opera pubblica – Lavori di ampliamento passeggiata a lago prospiciente via C. Battisti (tratto da via Rive a via Gramsci) in Comune di Desenzano del Garda (Bs). Ditta affidataria: CBS-CONSORZIO BONIFICA BELLICA SUBACQUEA.* " (allegato n. 5)



In foto, in colore azzurro, il pontile e l'adiacente spiaggia Feltrinelli ove è avvenuta la bonifica bellica.

Che:

- nella Deliberazione n.38 del 28/09/2023 (allegato n.6) del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, avente ad oggetto:

"Approvazione progetto definitivo dei Lavori di ampliamento passeggiata a lago prospiciente via C. Battisti (tratto da via Rive a via Gramsci) in Comune di Desenzano del Garda" vengono richiamati anche gli elaborati allegati al provvedimento ovvero:

- 18a Documento Unico Bonifica bellica
- 18b Relazione tecnica Bonifica bellica
- 18c Tavola Bonifica bellica
- 18d Verbale validazione Bonifica bellica (allegati n. 7, 8, 9, 10)

- dal Verbale del 04.04.2023 di Validazione dell'Amministrazione Difesa del Comando Logistico della Marina Militare, di cui al sopraccitato allegato 18d, si evince che **l'attività di bonifica sistematica subacquea precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici, nel tratto da via rive a via Gramsci (spiaggia Feltrinelli, compresa), eseguita dall'Impresa specializzata CBS-CONSORZIO BONIFICA SUBACQUEA per conto dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, è stata condotta conformemente al parere vincolante emanato e al DUB approvato dall'Amministrazione Difesa:**

CONSTATATO

Che:

- le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti "extra ordinem", a contenuto atipico ed a carattere temporaneo, dotati di capacità derogatoria della disciplina normativa di rango primario, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Com'è noto, il fondamento e la *ratio* dei provvedimenti *de quibus* è rinvenibile nell'esigenza di apprestare alla pubblica autorità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, da valutarsi caso per caso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tali da non consentire l'utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall'ordinamento;

- con la sentenza depositata il 4 novembre 2019, n. 5199, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli - Sez.V, ha dichiarato l'illegittimità dell'Ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, *ex art.* 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), **in assenza di un adeguato accertamento istruttorio, volto a verificare la sussistenza degli elementi concreti in grado di pregiudicare la sicurezza pubblica** e non fronteggiabili con i normali rimedi offerti dall'ordinamento.

- Appare quanto mai chiaro che, l'Ordinanza n.8 del 25/01/2024 è stata inoltre emanata **senza aver precedentemente effettuato un adeguato accertamento istruttorio poiché la zona in questione era già stata bonificata**, così come si evince dal verbale del 04.04.2023 di Validazione dell'Amministrazione Difesa del Comando Logistico della Marina Militare;

CHIEDE

1. L'annullamento del verbale in oggetto e l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.
2. Di essere, in ogni caso, informato sull'esito del procedimento amministrativo avviato a seguito della presentazione dei seguenti scritti difensivi, al seguente indirizzo PEC:

Enzo.Fattori@pec.it

Distinti saluti

f.to Enzo Fattori: 

Allegati:

1. Verbale n° 501 R/24 del 17/04/2024.
2. Ordinanza Sindacale n. 5 del 20/01/2024.
3. Ordinanza Sindacale n. 7 del 24/01/2024.
4. Ordinanza Sindacale n. 8 del 25/01/2024.
5. Determinazione n.868 del 02/12/2022 Autorità di Bacino Laghi di Garda Idro
6. Deliberazione n.38 del 28/09/2023 Autorità di Bacino Laghi di Garda Idro
7. Documento Unico Bonifica bellica.
8. Relazione tecnica Bonifica bellica.
9. Tavola Bonifica bellica.
10. Verbale validazione Bonifica bellica.
11. Copia documento d'identità.

